



PG 79020 del 13/02/2019

Prot n. OR. 2019/93

OGGETTO: provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, in occasione del Carnevale di Venezia anno 2019 .

## IL SINDACO

### Considerato che

- nelle giornate dalla giornata di sabato 16 febbraio fino alla giornata di martedì 5 marzo 2019, in occasione dell'edizione del Carnevale 2019 si svolgeranno nei territori della Città Antica ed in Terraferma numerose manifestazioni che attireranno un considerevole numero di visitatori;
- gli eventi in programma avranno luogo in aree pubbliche e si svilupperanno in vari siti del territorio comunale ove potranno verificarsi in qualsiasi orario concentramenti di numerose persone in transito o in sosta;
- pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi, la presenza di un notevole afflusso di turisti potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità,

### Rilevato che

- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentramento di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

**Considerato che**, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi anche all'aperto, soggetti maleintenzionati hanno fatto uso dei cosiddetti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerata inoltre** la necessità di ridurre gli episodi di disordine e degrado legati all'assunzione di bevande alcoliche;

## Tenuto conto che

nei tavoli tecnici tenutesi presso la locale Questura, le Conferenze di Servizi nonché in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state previste da parte della società organizzatrice, per la gestione di situazioni di pericolo durante lo svolgersi di alcuni eventi, una serie di misure quali:

- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione di punti di assistenza medica, di protezione civile e di spazi di primo soccorso;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

## Visti

- *il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,*
- *la legge 18 aprile 2017 n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;*
- *l'art.54, comma 4, del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.), il quale dispone che Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*
- *il successivo comma 4-bis del medesimo articolo, il quale dispone che I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;*
- *i combinati disposti delle Circolari anno 2017 e 2018, del Capo della Polizia e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di "Safety e Security";*
- *l'articolo 7 bis , comma 1-bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;*
- *la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..*

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

## ORDINA

1) è fatto divieto di trasportare, senza giustificato motivo, bevande di qualsiasi genere conservate in contenitori di vetro dalle ore 00:00 di sabato 16 febbraio alle ore 24:00 di domenica 17 febbraio, dalle ore 00:00 di giovedì 28 febbraio alle ore 24:00 di domenica 03 marzo e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di martedì 05 marzo 2019, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito dei territori di Venezia Centro Storico e di Mestre;

2) è fatto divieto di assumere bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e ai relativi plateatici dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nelle giornate di sabato 16, domenica 17, venerdì 22, sabato 23, domenica 24 e giovedì 28 febbraio, venerdì 01, sabato 02, domenica 03, lunedì 04 e martedì 05 marzo 2019;

3) è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni del Car-

nevale 2019, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di sabato 16 e domenica 17 febbraio, sabato 23 e domenica 24 febbraio, sabato 02 e domenica 03 marzo e martedì 05 marzo 2019.

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 267, e ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione il pagamento in misura ridotta in € 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma, oltre le spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca, dei contenitori in vetro o degli spray vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

Il Sindaco

Dott. Luigi Brugnaro

VICESINDACO  
*Luciana Colle*